

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1983

Presidenza del Presidente BUZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica» (1950), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni). (1)

PRESIDENTE	Pag. 775, 776, 778
ACCILI (DC)	777
PAPALIA (PCI)	777
SANTUZ, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	776
SCHIANO (DC), relatore alla commissione	776

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Nomina e assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi ordinari a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica».

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica» (1950), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica», d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 30 settembre 1982. Ricordo che in quella occasione il relatore aveva presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico e che la discussione era stata rinviata

in attesa del nuovo parere della 5^a Commissione.

SCHIANO, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi sanno, dopo un lungo dibattito ed una serie di incontri, anche informali, per la revisione del provvedimento e per la sua messa a punto, si era giunti in sede di Commissione alla valutazione positiva di un nuovo testo, espressa all'unanimità dalle parti politiche. Il Governo, il quale per la verità non si era associato ad una valutazione positiva del provvedimento, sollevò l'eccezione dell'onere da esso derivante, quantificandolo — secondo i suoi calcoli — in circa 7 miliardi: l'ulteriore *iter* del disegno di legge risultò pertanto condizionato dall'espressione del parere, del resto necessario trattandosi di un nuovo testo, da parte della 5^a Commissione permanente. Il parere è stato recentemente espresso in senso favorevole, per cui, essendo stato rimosso ogni ostacolo, non rimane a mio avviso che passare all'approvazione del disegno di legge sul quale, come ho già detto, le diverse parti politiche hanno già assunto una posizione unanime di consenso che, ritengo, vorranno senz'altro mantenere.

Ricordo, infine, che nella seduta del 30 settembre 1982 la Commissione si pronunciò favorevolmente sull'ordine del giorno da me presentato insieme ad altri colleghi. Non insisto, pertanto, sulla votazione di esso.

SANTUZ, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo aver ascoltato quanto il relatore, senatore Schiano, ha voluto richiamare alla memoria in ordine al dibattito svoltosi presso questa Commissione sul provvedimento in esame, ho il dovere di riferire che già presso la Commissione bilancio, in sede di Sottocommissione per i pareri, sia il rappresentante del Tesoro, sottosegretario Manfredi, sia il sottoscritto, rappresentante della Pubblica istruzione, abbiamo evidenziato a nome del Governo le perplessità relative alle questioni finanziarie. Infatti, come è stato già detto, riteniamo che vi sarà un aggravio di spesa di circa 7 miliardi, per la precisione di 6 miliardi e 580 milioni. Inoltre, abbiamo evidenziato anche talune perplessità in relazione al movimento che si

verrebbe a determinare all'interno della scuola ad anno scolastico già iniziato e che si avvia a conclusione, considerando che il provvedimento deve ancora essere esaminato dalla Camera. È da prevedere che nella scuola, sia pure facendo salvi i diritti e le situazioni ineccepibili, si determinerebbero problemi che sarebbe meglio evitare. Confermo qui queste considerazioni, peraltro già svolte, ribadendo il parere contrario del Governo all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

La procedura dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi a posti di personale direttivo di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, è definita con decreto dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di appositi elenchi di tutte le sedi vacanti e comunque disponibili entro l'anno scolastico 1981-82 per i posti direttivi assegnati ai concorsi ordinari indetti con decreti ministeriali 29 giugno 1978; 24 gennaio 1979; 6 ottobre 1979; 22 gennaio 1979; 5 ottobre 1979; 21 gennaio 1979; 3 ottobre 1979, e distintamente, sulla base di una suddivisione territorialmente equa, per i posti direttivi assegnati al concorso riservato di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, in modo che, nell'ambito di ciascuna regione, le sedi risultino ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuno dei due elenchi.

L'assegnazione della sede definitiva ai vincitori dei concorsi ordinari decorre a tutti gli effetti dall'anno scolastico 1982-83. L'assegnazione della sede definitiva ai vincitori del concorso riservato decorre dall'anno successivo alla conclusione del concorso stesso. Le nomine avranno comunque decorrenza, agli effetti giuridici, dall'anno scolastico 1982-83.

Sono abrogati, pertanto, l'undicesimo e il dodicesimo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e il secondo com-

ma dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico con la nuova formulazione cui è pervenuta, con l'assenso di tutti i Gruppi, la Sottocommissione. Ne do lettura:

Articolo unico.

I vincitori dei concorsi ordinari a posti di preside espletati durante gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83 saranno nominati nel corso del predetto anno scolastico 1982-83, appena saranno approvate le relative graduatorie di merito.

Coloro che conseguiranno la nomina ai sensi del precedente comma saranno assegnati ad una sede provvisoria, anche in scuole di tipo e grado diverso da quello cui si riferisce il concorso.

Tale sede sarà quella ricoperta per incarico qualora si tratti di vincitori cui sia stato conferito un incarico di presidenza. Per gli altri vincitori la sede provvisoria sarà scelta prioritamente tra quelle ricoperte da docenti con incarico di presidenza non prorogato ai sensi del decimo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Il servizio prestato nella sede provvisoria è valido ai fini della prova, anche se trattasi di scuole di tipo e grado diverso da quello cui si riferisce il concorso.

L'assegnazione della sede provvisoria avverrà secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Passiamo alla votazione finale.

PAPALIA. Desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge, che ci trova consenzienti anche nella nuova formulazione. Colgo l'occasione per evidenziare, in risposta alle considerazioni svolte dal Sottosegretario sulla spesa di circa 7 miliardi determinata dal provvedimento, che già il 70 per cento dei vincitori dei con-

corsi ordinari occupano il posto di presidi incaricati e pertanto non comporteranno alcun aggravio finanziario; del rimanente 30 per cento solo una minima parte determinerà un aggravio, in quanto molti si sostituiranno come assegnatari definitivi a coloro che tali non sono ma che comunque hanno tenuto l'incarico fino a questo momento. Mi sembra, pertanto, che la cifra indicata per la spesa sia eccessiva e che il provvedimento si possa tranquillamente approvare, in quanto determinerà oneri sicuramente sopportabili.

ACCILI. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Concordando con quanto ha detto il senatore Papalia, vorrei ricordare che tutti abbiamo partecipato alla redazione dell'articolo e che tutti abbiamo espresso il nostro consenso, rendendoci conto della necessità di attuare concretamente la finalità dei concorsi che deve essere realizzata attraverso la legge: finalità rappresentata dal portare ordine là dove esso non c'è. I due concorsi hanno camminato in materia parallela e devono confluire in un'unica graduatoria, secondo un concetto di priorità; viceversa, lasciando separate la graduatorie si rischia di creare ulteriore confusione.

Vorrei anche dire che non mi sembra persuasivo l'argomento, adottato in contrario, dell'anno scolastico già iniziato o avviato verso la conclusione. Si tratta di una valutazione che abbiamo già svolto nel momento in cui abbiamo preso in esame il provvedimento, e ci siamo resi conto che un cambiamento nei posti direttivi non può influire sulla continuità dell'insegnamento.

Anche l'argomento dell'aggravio finanziario va ridimensionato. In questo senso ho già detto di concordare con il senatore Papalia; infatti, si tratta per la maggior parte di persone che già percepiscono uno stipendio, anche se a diverso titolo, di supplente, di incaricato o altro. Per l'altra parte, per la quale vi sarà un effettivo aggravio, non dobbiamo dimenticare che si tratta di vincitori di concorsi per il cui espletamento, comunque, una previsione di spese era stata fatta. Pertanto, ritenendo che l'onere non possa essere troppo

7^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (20 gennaio 1983)

elevato, in aggiunta alle altre considerazioni sopra svolte, torno a confermare il voto favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Avverto che, in relazione al nuovo testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «No-

mina e assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi ordinari a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. CARLO GIANNUZZI